

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

9° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente SCHIETROMA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari » (399)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 47, 48
CAROLI, sottosegretario di Stato per la difesa	48
IANNARONE (PCI), relatore alla Commissione	47

La seduta ha inizio alle ore 18,50.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari » (339)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni del personale delle carriere direttiva e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

IANNARONE, relatore alla Commissione. Mi riporto alla relazione fatta nella seduta precedente e, per quanto riguarda

4^a COMMISSIONE

9° RESOCONTO STEN. (1° febbraio 1977)

l'emendamento che mi accingo a proporre, alla illustrazione fatta dell'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame.

In sostanza, si tratta di identificare nel dirigente di categoria, con maggiore anzianità di qualifica, il componente con cui la commissione prevista dall'articolo viene integrata allorchè esercita le attribuzioni di sua competenza nei confronti del personale dirigenziale direttivo e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari.

È un emendamento che si illustra da sè, che non altera le finalità del disegno di legge e che obiettivamente lo migliora. Chiedo, pertanto, alla Commissione di accogliere la modifica proposta.

C A R O L I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho nulla da eccepire per quanto riguarda l'emendamento presentato dal relatore Iannarone. Il disegno di legge è estremamente semplice. Dopo la soppressione delle carriere speciali e la istituzione del ruolo organico della carriera ordinaria, avvalendosi del rinvio previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si vuole dare contenuto alle attribuzioni del personale delle carriere direttive e di concetto delle cancellerie giudiziarie militari. Nei singoli articoli del disegno di legge al nostro esame è specificata la funzione che questo personale deve svolgere e in particolare nell'articolo 3 si chiarisce su chi esercita le proprie attribuzioni la commissione costituita in base all'articolo 17 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, quali compiti specifici ha, con riferimento in modo particolare al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, con l'aggiunta dell'emendamento preannunciato dal relatore.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Attribuzioni del personale della carriera direttiva)

Il personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della giustizia militare con

qualifica non superiore a cancelliere capo aggiunto di prima classe, o equiparata, esercita le attribuzioni previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In conformità dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il proprio ufficio, ne controlla la regolarità formale e li conserva in deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovrintende alla loro tenuta; provvede alla autenticazione ed alla pubblicità degli atti; cura le attività di informazione processuale; vigila sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.

Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a quando non possa provvedersi diversamente.

È approvato.

Art. 2.

(Attribuzioni del personale della carriera di concetto)

Il personale della carriera di concetto dei segretari della giustizia militare svolge le attribuzioni previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, assiste il magistrato militare nelle istruttorie e nelle udienze, redige e sottoscrive i relativi verbali.

È approvato.

Art. 3.

(Commissione per il personale della giustizia militare)

La Commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'articolo 17 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, ivi compreso l'articolo 44 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 giugno 1972, n. 748, esercita le attribuzioni di sua competenza nei confronti di tutto il personale delle cancellerie della giustizia militare.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'intero articolo con il seguente:

Art. 3.

*(Commissione per il personale
della giustizia militare)*

La commissione per il personale della giustizia militare, di cui all'articolo 17 dell'ordinamento della giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza nei confronti del personale delle carriere direttiva e di concetto di cui ai precedenti articoli 1 e 2. In tali ipotesi, oltre che nella ipotesi prevista dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore, la com-

missione è integrata con il dirigente di cancelleria con maggiore anzianità di qualifica.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il predetto emendamento.

È approvato.

Art. 4.

(Assegnazione alle sedi)

L'assegnazione agli uffici giudiziari militari del personale delle cancellerie della giustizia militare è disposta con decreto del Ministro della difesa, su proposta del procuratore generale militare della Repubblica.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 18,50.